



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **BARI**

SEZIONE **10**

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	DI BIASE	RAFFAELLA	Presidente
<input type="checkbox"/>	DI PAOLA	SERGIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	MOLFETTA	ANGELO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2911/2015
depositato il 15/07/2015

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVF011305202 IRPEF-ALTRO 2009
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BARI

proposto dal ricorrente:

difeso da:

CARBONE AVV. LUIGI
VIA P. M. ZECCA N.14 70032 BITONTO BA

- sul ricorso n. 2913/2015
depositato il 15/07/2015

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVF011305199/2014 IRPEF-ALTRO 2009
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BARI

proposto dal ricorrente:

difeso da:

CARBONE AVV. LUIGI
VIA P. M. ZECCA N.14 70032 BITONTO BA

SEZIONE

N° 10

REG.GENERALE

N° 2911/2015 (riunificato)

UDIENZA DEL

09/06/2016 ore 10:00

N°

2459
2016

PRONUNCIATA IL:

21 LUG. 2016

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

21 LUG. 2016

Il Segretario



(segue)

- sul ricorso n. 2914/2015
depositato il 15/07/2015

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVF011305201/2014 IRPEF-ADD.REG. 2009
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVF011305201/2014 IRPEF-ADD.COM. 2009
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVF011305201/2014 IRPEF-ALTRO 2009
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BARI

proposto dal ricorrente:

difeso da:
CARBONE AVV. LUIGI
VIA P. M. ZECCA, 14 70032 BITONTO BA

SEZIONE

N° 10

REG.GENERALE

N° 2911/2015 (riunificato)

UDIENZA DEL

09/06/2016 ore 10:00

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso reclamo ex art. 17 bis d. leg. 546/92 del 26.3.2015 impugnava
l'avviso di accertamento n. TVF 011305202/2014 notificato il 27.10.2014, con il quale,
l'amministrazione finanziaria, richiamando l'avviso di accertamento emesso nei confronti della
, rilevava nei confronti della ricorrente l'esistenza di maggiori
redditi di capitale (pari ad € 11.154,00 per l'anno 2009), in quanto non dichiarati come redditi di
partecipazione alla suddetta società, con intimazione di pagamento delle somme pari ad € 3.799,00
per IRPEF, € 290 per addizionali regionali e comunali, oltre interessi e sanzioni;
deduceva la ricorrente l'assenza di un accertamento definitivo nei confronti della società,
presupposto logico dell'impugnato accertamento; in ogni caso, contestava sia la prova dell'esistenza
di utili extra bilancio conseguiti dalla società , sia la presunzione della
distribuzione di tali utili, in forza del solo dato della "ristretta base sociale" (concetto non definito
normativamente); deduceva, ancora, l'erroneità del procedimento logico seguito
dall'amministrazione, nell'individuare gli utili realizzati dalla società, e poi distribuiti ai singoli
soci, poiché risultava in modo palese l'incongruenza economica dell'ipotizzato trasferimento degli
utili in nero realizzati mediante lo strumento delle anticipazioni, mediante le quali i soci avrebbero
versato nelle casse sociali quegli utili, distribuendoli successivamente tra loro; aggiungeva, in
relazione a questa ricostruzione, che le date dei versamenti eseguiti a titolo di anticipazioni erano
tutte comprese nel primo mese dell'anno 2009, sicché a voler seguire il processo logico ipotizzato
gli utili realizzati dovevano essere stati conseguiti nell'anno precedente, circostanza che costituiva
motivo di evidente illegittimità dell'avviso di accertamento;
aggiungeva come ulteriore motivo di doglianza, quello della sottoscrizione dell'avviso di
accertamento da parte di funzionario senza la prova dell'esistenza della delega da parte del Direttore
provinciale, e senza prova del potere di delegare in capo al direttore e della qualifica funzionale
richiesta in capo al soggetto che aveva sottoscritto l'atto;
chiedeva quindi l'annullamento dell'atto impugnato e formulava richiesta di sospensione dello
stesso;
si è costituita l'amministrazione resistente, che in via preliminare ha richiesto la riunione del
ricorso agli altri ricorsi pendenti proposti sia dalla sia dagli altri
soci (), atteso il nesso di pregiudizialità tra le cause, e
in subordine la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. in attesa del passaggio in giudicato della
decisione avverso il ricorso proposto dalla società;
nel merito, l'amministrazione ha richiamato la costante giurisprudenza di legittimità che ha
affermato la legittimità della presunzione di distribuzione in favore dei soci degli utili extra
bilancio, realizzati da società di capitali, ove ricorra l'ipotesi della ristretta base azionaria; ha
ricordato che la stessa giurisprudenza ha fissato il principio secondo il quale la distribuzione degli
utili, in assenza di documentazione contabile e di una valida delibera assembleare, deve ritenersi
avvenuta nello stesso periodo di imposta in cui gli utili sono stati conseguiti; ha rilevato che il
contribuente non ha offerto la prova contraria, relativa alla differente destinazione degli utili
realizzati dalla società;
ha contestato i motivi del ricorso relativi al difetto di motivazione (ritenendo adeguatamente e
correttamente motivato l'atto impugnato) e al difetto di sottoscrizione, osservando che al momento
dell'emanazione del provvedimento impugnato, non era stata pronunciata la sentenza della Corte
costituzionale n. 37/2015; il funzionario che aveva sottoscritto l'avviso era stato legittimamente
delegato dal direttore provinciale dell'ufficio; la delega non costituiva comunque elemento
indispensabile per la validità dell'avviso, in quanto nessuna disposizione ne prevede l'allegazione al
provvedimento emesso;

la ricorrente ha depositato memorie illustrative in data 16.10.2015, contestando gli argomenti esposti dall'amministrazione, con particolare riguardo ai motivi di ricorso afferenti la sottoscrizione dell'atto impugnato;
nell'udienza del 5 novembre 2015, veniva accolta l'istanza di sospensione formulata dalla ricorrente;
all'udienza del 21 gennaio 2016, il giudizio veniva differito, in attesa della decisione della Commissione tributaria provinciale di Bari sul ricorso proposto dalla _____ ;
hanno proposto autonomi ricorsi, di identico tenore, anche i soci _____ (RG 2913/15) e _____ (RG 2914/15) e nei relativi giudizi si è costituita l'amministrazione finanziaria, riproponendo le medesime difese su illustrate; i giudizi venivano riuniti al presente procedimento con provvedimento del Presidente dell'11.3.2016;
nell'odierna udienza il funzionario dell'amministrazione ha depositato copia della sentenza di primo grado che ha rigettato il ricorso proposto dalla _____ avverso l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società; le parti, si sono riportate ai rispettivi atti difensivi.
La causa è stata riservata per la decisione, riserva che veniva sciolta nella camera di consiglio del 21 luglio 2016.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi riuniti sono fondati e vanno accolti, in quanto:

- Il presupposto di tutti gli avvisi di accertamento impugnati nei giudizi riuniti è rappresentato dal contenuto dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società _____ ; tale presupposto non possiede all'evidenza il carattere della validità poiché risulta dagli atti, ed è stato documentato, che l'indicato avviso di accertamento è stato impugnato in sede giudiziale e la sentenza di primo grado, che è stata prodotta, non risulta passata in giudicato;
- Conseguentemente, il dato dell'esistenza degli utili che avrebbero formato oggetto di distribuzione tra i soci non è stato adeguatamente dimostrato dall'amministrazione; e la necessità di tale presupposto precede la valutazione, successiva, sulla prova della distribuzione degli utili tra i soci;
- In ogni caso, anche tale profilo non può dirsi dimostrato mediante il solo richiamo letterale alla ristretta base azionaria che caratterizzerebbe la compagine della società _____ seguendo la stessa logica che ha mosso l'amministrazione finanziaria nell'individuare gli utili extracontabili, le operazioni contabili effettuate – in quanto volte a bilanciare i saldi negativi di cassa – portano a ritenere che gli utili extra bilancio siano stati appunto impiegati non per esser distribuiti, ma per compensare le più elevate voci rappresentate dai costi sostenuti; inoltre, appare logicamente incongruo operare la distribuzione di utili "in nero" tra i soci facendo figurare delle operazioni di finanziamento cui dovrebbero poi seguire (dato che non risulta in atti) la restituzione di tali finanziamenti;
- In definitiva, risultano carenti entrambi i profili di prova che la giurisprudenza di legittimità ritiene necessari ed indispensabili per affermare la legittimità dell'imputazione, ai soci di società di capitali, della parte di utili non contabilizzati da parte della società (*"In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo a quelli di capitale, nel caso di società a ristretta base sociale è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, la quale non viola il divieto di presunzione di secondo grado, poiché il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale; affinché, però, tale presunzione possa operare occorre, pur sempre, sia che la ristretta base sociale e/o familiare - cioè il fatto noto alla base della presunzione - abbia formato oggetto di specifico accertamento probatorio, sia che sussista un valido*

accertamento a carico della società in ordine ai ricavi non contabilizzati, il quale costituisce il presupposto per l'accertamento a carico dei soci in ordine ai dividendi":

Cass. sez. trib., 08-10-2010, n. 20870);

in ordine al regolamento delle spese, l' assoluta peculiarità della vicenda e le particolari questioni trattate dalle parti, giustificano l' integrale compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

la Commissione, accoglie i ricorsi riuniti.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Bari, il 21/8/2016

Il Giudice relatore
Dr. Sergio Di Paola

Il Presidente
Dr. Raffaella Di Biase